

Gazzetta ufficiale

L 329

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
13 dicembre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1292/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1293/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante divieto di pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea** 3
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2011 della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5

DECISIONI

2011/827/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 30 novembre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione** 7

2011/828/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2011, recante nomina di sei membri olandesi e di sei supplenti olandesi del Comitato delle regioni** 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2011/829/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio** [notificata con il numero C(2011) 9030] ⁽¹⁾..... 10

2011/830/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2011, sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1° gennaio 2012, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio** [notificata con il numero C(2011) 9044]..... 19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1292/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽¹⁾ (il «regolamento IPA»), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽²⁾ contempla norme dettagliate per l'attuazione del regolamento IPA.
- (2) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 718/2007 sull'ammissibilità dei costi di funzionamento devono essere allineate con gli accordi quadro conclusi con le organizzazioni internazionali.
- (3) La deroga sull'ammissibilità dei costi di funzionamento prevista dalle disposizioni specifiche della componente «cooperazione transfrontaliera» deve essere allineata con quella della componente «assistenza alla transizione e sviluppo istituzionale».
- (4) Nell'ambito delle disposizioni specifiche delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale», l'articolo 160 e l'articolo 188 del regolamento (CE) n. 718/2007 dettano le condizioni per i pagamenti relativi al prefinanziamento previsto per le suddette componenti.

Alla luce dell'esperienza maturata nell'attuare queste norme, è opportuno aumentare il prefinanziamento che la Commissione corrisponde ai paesi beneficiari delle componenti «sviluppo delle risorse umane» e «sviluppo rurale» e allineare queste disposizioni con quelle che disciplinano il prefinanziamento nell'ambito della componente «sviluppo regionale».

- (5) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 718/2007 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 34, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:

«e) i costi di funzionamento, salvo altrimenti stabilito dagli accordi quadro con le organizzazioni internazionali;»

- 2) all'articolo 89, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«I costi di funzionamento, ivi compresi i costi di affitto, riguardanti esclusivamente il periodo di cofinanziamento dell'operazione possono essere ritenuti ammissibili caso per caso.»;

- 3) all'articolo 160, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 42, i pagamenti relativi al prefinanziamento ammontano al 30 % del contributo dell'Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione e vengono effettuati quando sono soddisfatte le condizioni di cui

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

all'articolo 42, paragrafo 1. Ove opportuno, in funzione della disponibilità dell'impegno di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due rate.»;

tributo dell'Unione europea per i tre anni più recenti del programma in questione. In funzione della disponibilità degli stanziamenti di bilancio, il prefinanziamento può essere effettuato in due o più rate.»

4) all'articolo 160, il paragrafo 4 è soppresso,

5) all'articolo 188, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 2

«1. Ai fini della presente componente, i pagamenti relativi al prefinanziamento possono ammontare al 30 % del con-

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 1293/2011 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 2011****recante divieto di pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	81/T&Q
Stato membro	Unione europea — Tutti gli Stati membri
Stock	I/F/04-N.
Specie	Pesce industriale
Zona	Acque norvegesi della zona IV
Data	29.11.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1294/2011 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	59,7
	MA	61,1
	TN	80,5
	TR	99,6
	ZZ	75,2
0707 00 05	EG	170,1
	TR	163,9
	ZZ	167,0
0709 90 70	MA	40,8
	TR	146,0
	ZZ	93,4
0805 10 20	AR	38,9
	BR	41,5
	TR	51,8
	ZA	55,2
	ZZ	46,9
0805 20 10	MA	70,2
	ZZ	70,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	77,0
	TR	78,2
	ZZ	77,6
0805 50 10	TR	57,8
	ZZ	57,8
0808 10 80	CA	109,9
	CL	90,0
	CN	71,1
	US	118,2
	ZA	80,2
0808 20 50	ZZ	93,9
	CN	54,2
	ZZ	54,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione

(2011/827/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha concesso all'Irlanda, su richiesta di quest'ultima, assistenza finanziaria [decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio ⁽²⁾] a sostegno di un robusto programma di riforme economiche e finanziarie volto a ristabilire la fiducia, a consentire il ritorno dell'economia verso una crescita sostenibile e a salvaguardare la stabilità finanziaria in Irlanda, nell'area dell'euro e nell'Unione.

(2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 9, della decisione di esecuzione 2011/77/UE, la Commissione, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale e di concerto con la Banca centrale europea (BCE), ha portato a termine il quarto riesame dei progressi compiuti dalle autorità irlandesi nell'attuazione delle misure concordate nonché dell'efficacia e dell'impatto economico e sociale di tali misure.

(3) I requisiti patrimoniali non coperti della Bank of Ireland sono scesi da 500 milioni di EUR a 350 milioni di EUR a seguito di altre operazioni di gestione delle passività e grazie al plusvalore ottenuto dalla svendita di contratti di copertura collegati agli strumenti di debito subordinato.

(4) Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare alla fine del secondo trimestre del 2012 il termine per l'elaborazione della legislazione volta a rafforzare il quadro normativo del settore delle banche popolari, per poter svol-

gere un'approfondita consultazione delle parti interessate. Nel frattempo, le autorità si concentreranno sugli aspetti più deboli delle banche popolari in maggiori difficoltà, tutelando al contempo i depositi per garantire la stabilità finanziaria.

(5) Le autorità irlandesi hanno chiesto di spostare alla fine del primo trimestre del 2012 il termine per l'elaborazione della prevista legislazione sulla responsabilità di bilancio, che darà esecuzione ai recenti miglioramenti del patto di stabilità e crescita, per poter discutere in modo approfondito con le parti interessate.

(6) Alla luce di tali sviluppi e considerazioni, è opportuno modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:

1) al paragrafo 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la ricapitalizzazione delle banche nazionali entro la fine di luglio 2011 (fatti salvi opportuni aggiustamenti legati alla prevista vendita di attività e alle misure di gestione delle passività nel caso di Irish LIFE & Permanent e della Bank of Ireland), in linea con le conclusioni della valutazione della liquidità prudenziale (Prudential Liquidity Assessment Review — PLAR) e della valutazione del capitale prudenziale (Prudential Capital Assessment Review — PCAR) del 2011, come annunciato dalla Banca centrale d'Irlanda il 31 marzo 2011. Per consentire una maggiore ripartizione degli oneri, l'ultima fase della ricapitalizzazione della Bank of Ireland, per un ammontare di 0,35 miliardi di EUR, è completata entro la fine del 2011 e un'eventuale ulteriore ricapitalizzazione di Irish LIFE & Permanent è completata successivamente alla cessione del comparto assicurativo;»

2) al paragrafo 7, sono soppresse le lettere e) e p);

⁽¹⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

3) al paragrafo 8 sono aggiunte le seguenti lettere:

delle riforme aggiornate di governance economica a livello di Unione e si basa sulle riforme già esistenti.»

«d) la presentazione all'Oireachtas di una legge che offra alle banche popolari un quadro normativo rafforzato contenente requisiti più severi in materia di governance e regolamentazione;

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

e) l'adozione di misure volte a rafforzare una strategia di bilancio credibile e il quadro di bilancio. L'Irlanda adotta e attua una norma di bilancio in base alla quale tutte le eventuali entrate supplementari non previste nel periodo 2011-2015 saranno destinate alla riduzione del disavanzo e del debito. L'Irlanda introduce una legge sulla responsabilità di bilancio che contempli disposizioni per un quadro di bilancio a medio termine con massimali di spesa pluriennali vincolanti per ciascun settore di spesa e norme di bilancio e garantisce l'indipendenza del consiglio consultivo di bilancio. A tale fine, essa tiene conto

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2011

recante nomina di sei membri olandesi e di sei supplenti olandesi del Comitato delle regioni

(2011/828/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Sei seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Sipke SWIERSTRA, del sig. Léon FRISSEN, della sig.ra Rinske KRUISINGA, del sig. Dick BUURSINK, della sig.ra Karla PEIJS e della sig.ra Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK. Quattro seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. René VAN DIESEN, Sjoerd GALEMA, Martin JAGER e Joop BINNEKAMP. Due seggi di supplenti divengono vacanti a seguito della nomina del sig. W.B.H.J. VAN DE DONK e del sig. Co VERDAAS a membri del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quali membri:

- sig.ra A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia del Flevoland,
- sig. dott. J.C. (Co) VERDAAS, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia del Gelderland,
- sig. P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia di Groningen,

— sig. prof. dott. W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, *Commissaris van de Koningin* (commissario della regina) provincia del Brabante settentrionale,

— sig.ra W.H. (Hester) MAIJ, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia dell'Overijssel,

— sig. drs. R.E. (Ralph) DE VRIES, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia di Utrecht,

e

b) quali supplenti:

— sig. H. (Henk) BRINK, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia della Drenthe,

— sig.ra S.A.E. (Sietske) POEPJES, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia della Frisia,

— sig. drs. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, *Commissaris van de Koningin* (commissario della regina) provincia del Limburgo,

— sig.ra drs. E.M. (Elvira) SWEET, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia dell'Olanda settentrionale,

— sig. drs. B.J. (Ben) DE REU, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia della Zelanda,

— sig. drs. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, *gedeputeerde* (membro della giunta esecutiva) della provincia dell'Olanda meridionale.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

W. PAWLAK

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio*[notificata con il numero C(2011) 9030]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/829/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/771/CE della Commissione ⁽²⁾ armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio.
- (2) Tuttavia, vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze sociali, possono comparire nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio, che richiedono aggiornamenti periodici delle condizioni di armonizzazione dello spettro.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.
- (4) Le decisioni della Commissione 2008/432/CE ⁽³⁾, 2009/381/CE ⁽⁴⁾ e 2010/368/UE ⁽⁵⁾ hanno già modificato

le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendo l'allegato.

- (5) Nella sua relazione del marzo 2011 ⁽⁶⁾, presentata nell'ambito del mandato sopracitato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di modificare alcuni aspetti tecnici dell'allegato della decisione 2006/771/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2006/771/CE.
- (7) Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite dalla presente decisione, per utilizzare lo spettro efficacemente in modo da evitare interferenze dannose, devono altresì ottemperare alla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁷⁾, ottemperanza che è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66.

⁽³⁾ GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33.

⁽⁶⁾ Relazione 38 della CEPT, RSCOM 11-17.

⁽⁷⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche ⁽⁵⁾	6 765-6 795 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	13,553-13,567 MHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	26,957-27,283 MHz	Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri		Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	40,660-40,700 MHz	10 mW e.r.p.		Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007
	433,050-434,040 ⁽⁶⁾ MHz	1 mW e.r.p. e densità di potenza di - 3dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° novembre 2010
		10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 10 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	434,040-434,790 ⁽⁶⁾ MHz	1 mW e.r.p. e densità di potenza di - 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° novembre 2010
		10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 10 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
			Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° novembre 2010

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (segue)	863,000-865,000 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dello 0,1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	865,000-868,000 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dell'1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	868,000-868,600 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dell'1 %	Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	868,700-869,200 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dello 0,1 %	Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	869,400-869,650 ⁽⁶⁾ MHz	500 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento del 10 % La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità	Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dello 0,1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (segue)	869,700-870,000 ⁽⁶⁾ MHz	5 mW e.r.p.	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° giugno 2007
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dell'1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	2 400-2 483,5 MHz	10 mW di potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.)			1° giugno 2007
	5 725-5 875 MHz	25 mW e.i.r.p.			1° giugno 2007
	24,150-24,250 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° ottobre 2008
	61,0-61,5 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° ottobre 2008
	122-123 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° giugno 2012
	244-246 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° giugno 2012
Sistemi di trasmissione a banda larga	2 400-2 483,5 MHz	100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE		1° novembre 2009
	57,0-66,0 GHz	40 dBm e.i.r.p. e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE	Gli impianti fissi per esterni sono esclusi	1° novembre 2010
Impianti di allarme	868,600-868,700 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 1,0 %		1° ottobre 2008
	869,250-869,300 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 0,1 %		1° giugno 2007

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
	869,300-869,400 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 1,0 %		1° ottobre 2008
	869,650-869,700 MHz	25 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 10 %		1° giugno 2007
Sistemi di tele-soccorso ⁽⁸⁾	869,200-869,250 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 0,1 %		1° giugno 2007
Applicazioni induttive ⁽⁹⁾	9,000-59,750 kHz	72 dBμA/m a 10 metri			1° novembre 2010
	59,750-60,250 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	60,250-74,750 kHz	72 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	74,750-75,250 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	75,250-77,250 kHz	72 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	77,250-77,750 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	77,750-90 kHz	72 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	90-119 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	119-128,6 kHz	66 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	128,6-129,6 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	129,6-135 kHz	66 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	135-140 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2012
	140-148,5 kHz	37,7 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	148,5-5 000 kHz	- 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l'intensità di campo totale è di - 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz			1° ottobre 2008
Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso:					

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
Applicazioni induttive (segue)	400-600 kHz	– 8 dBμA/m a 10 metri		Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID ⁽¹⁰⁾	1° ottobre 2008
	3 155-3 400 kHz	13,5 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	5 000-30 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso:	– 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz			1° ottobre 2008
	6 765-6 795 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	7 400-8 800 kHz	9 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	10 200-11 000 kHz	9 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	13 553-13 567 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
		60 dBμA/m a 10 metri		Queste condizioni si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID ⁽¹⁰⁾ ed EAS ⁽¹¹⁾	1° ottobre 2008
	26 957-27 283 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
Impianti medici attivi ⁽¹²⁾	9-315 kHz	30 dBμA/m a 10 metri	Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 10 %		1° ottobre 2008
	30,0-37,5 MHz	1 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 10 %	Queste condizioni si applicano esclusivamente agli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa	1° novembre 2010
	402-405 MHz	25 μW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz		1° novembre 2009

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
			Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiori a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate in conformità della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche		
Impianti medici attivi e relative periferiche ⁽¹³⁾	401-402 MHz	25 µW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dello 0,1 %		1° novembre 2010
	405-406 MHz	25 µW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite ⁽⁷⁾ del ciclo di funzionamento dello 0,1 %		1° novembre 2010
Dispositivi impiantabili per animali ⁽¹⁴⁾	315-600 kHz	- 5 dBµA/m a 10 metri	Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 10 %		1° novembre 2010
	12,5-20,0 MHz	- 7 dBµA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz	Limite del ciclo di funzionamento ⁽⁷⁾ : 10 %	Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni in ambienti interni	1° novembre 2010
Trasmettitori FM a bassa potenza ⁽¹⁵⁾	87,5-108,0 MHz	50 nW e.r.p.	Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz		1° novembre 2010
Applicazioni audio senza filo ⁽¹⁶⁾	863-865 MHz	10 mW e.r.p.			1° novembre 2010
Applicazioni di radio determinazione ⁽¹⁷⁾	2 400-2 483,5 MHz	25 mW e.i.r.p.			1° novembre 2009

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
	17,1-17,3 GHz	26 dBm e.i.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE	Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi di terra	1° novembre 2009
Radar per rilevamento del livello dei serbatoi ⁽¹⁸⁾	4,5-7,0 GHz	24 dBm e.i.r.p. ⁽¹⁹⁾			1° novembre 2009
	8,5-10,6 GHz	30 dBm e.i.r.p. ⁽¹⁹⁾			1° novembre 2009
	24,05-27,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. ⁽¹⁹⁾			1° novembre 2009
	57,0-64,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. ⁽¹⁹⁾			1° novembre 2009
	75,0-85,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. ⁽¹⁹⁾			1° novembre 2009
Comandi di modellini ⁽²⁰⁾	26 990-27 000 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 040-27 050 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 090-27 100 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 140-27 150 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 190-27 200 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
Identificazione a radiofrequenza (RFID)	2 446-2 454 MHz	500 mW e.i.r.p.			1° giugno 2012
Telematica per il traffico e il trasporto su strada	24,050-24,075 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° giugno 2012
	24,075-24,150 GHz	0,1 mW e.i.r.p.			1° giugno 2012
	24,075-24,150 GHz	100 mW e.i.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. I limiti relativi ai tempi di esposizione e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.	Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle apparecchiature radar per veicoli.	1° giugno 2012
	24,150-24,250 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° giugno 2012
	63-64 GHz	40 dBm e.i.r.p.		Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.	1° giugno 2012

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza ⁽¹⁾	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza ⁽²⁾	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) ⁽³⁾	Altre restrizioni d'uso ⁽⁴⁾	Termine di attuazione
	76,0-77,0 GHz	55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per radar a impulsi		Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai mezzi di trasporto terrestre e ai sistemi infrastrutturali.	1° novembre 2010

⁽¹⁾ Gli Stati membri devono autorizzare l'uso di bande di frequenza adiacenti in questa tabella come un'unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna delle bande di frequenza adiacenti.

⁽²⁾ Gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate.

⁽³⁾ Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi "parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)" e non possono aggiungere altri parametri o altri requisiti in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive s'intende che gli Stati membri possono omettere completamente i "parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)" in una data cella oppure autorizzare valori più elevati.

⁽⁴⁾ Gli Stati membri possono imporre unicamente queste "altre restrizioni d'uso" e non possono aggiungerne ulteriori. Dato che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni.

⁽⁵⁾ Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio gli strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gestione dei dati in generale e altre applicazioni analoghe).

⁽⁶⁾ Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono consentire tutte le serie alternative di condizioni d'uso.

⁽⁷⁾ Per "ciclo di funzionamento" s'intende la porzione di tempo in un periodo di un'ora durante la quale un'apparecchiatura trasmette. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il "ciclo di funzionamento".

⁽⁸⁾ Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.

⁽⁹⁾ Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto, ivi compresi i sistemi antifurto a induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

⁽¹⁰⁾ Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per l'identificazione delle frequenze radio (RFID).

⁽¹¹⁾ Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici antitaccheggio (Electronic article surveillance — EAS).

⁽¹²⁾ Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

⁽¹³⁾ Questa categoria comprende sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra impianti medici attivi, come da definizione di cui alla nota 19, e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

⁽¹⁴⁾ Questa categoria riguarda i dispositivi di trasmissione che vengono impiantati nel corpo di un animale a fini diagnostici e/o terapeutici.

⁽¹⁵⁾ Questa categoria include le applicazioni che collegano gli apparecchi audio portatili, compresi i telefoni cellulari, e i sistemi audiovisivi installati nelle automobili o in ambienti domestici.

⁽¹⁶⁾ Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: microfoni e altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio che si possono indossare; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare ecc; auricolari e microfoni senza filo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.

⁽¹⁷⁾ Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri.

⁽¹⁸⁾ I radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) sono un'applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

⁽¹⁹⁾ Il limite di potenza si applica all'interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all'esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

⁽²⁰⁾ Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per controllare il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull'acqua o sott'acqua.»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2011

sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1° gennaio 2012, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 9044]

(2011/830/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 512/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ha esteso l'applicazione del regolamento (CE) n. 732/2008 al 31 dicembre 2013 o alla data stabilita dal regolamento successivo, se precedente.
- (2) Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri specificati agli articoli 8 e 9.
- (3) I paesi in via di sviluppo desiderosi di avvalersi del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno dovuto presentare una richiesta entro il 31 ottobre 2011, allegando ampia documentazione delle convenzioni pertinenti da essi ratificate, della legislazione e delle misure adottate per un'adeguata attuazione delle convenzioni stesse, così come il loro impegno ad accettare e a rispettare appieno il meccanismo di verifica e riesame previsto nelle convenzioni in oggetto. Affinché la richiesta di regime speciale di incentivazione sia accolta, è inoltre necessario che il paese richiedente sia considerato un paese vulnerabile a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008.
- (4) Prima del 31 ottobre 2011 la Commissione ha ricevuto dalla Repubblica del Capo Verde (di seguito «Capo Verde») una richiesta di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a decorrere dal 1° gennaio 2012.

- (5) La richiesta è stata esaminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008.
- (6) L'esame ha dimostrato che Capo Verde soddisfa i criteri necessari di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 732/2008. Di conseguenza il regime speciale di incentivazione deve essere concesso a Capo Verde a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal regolamento successivo, se precedente.
- (7) Come disposto dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, la presente decisione deve essere notificata a Capo Verde.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate.
- (9) La presente decisione non riguarda lo status di beneficiario nel contesto del regime dei paesi figuranti nell'elenco della decisione 2008/938/CE della Commissione, del 9 dicembre 2008, sull'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 ⁽³⁾, modificata dalla decisione 2009/454/CE ⁽⁴⁾, e nella decisione 2010/318/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, sui paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2011, a norma del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽⁵⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica del Capo Verde beneficerà del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, di cui al regolamento (CE) n. 732/2008, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 o fino alla data stabilita dal regolamento successivo, se precedente.

⁽¹⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 28.⁽³⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 90.⁽⁴⁾ GU L 149 del 12.6.2009, pag. 78.⁽⁵⁾ GU L 142 del 10.6.2010, pag. 10.

Articolo 2

La Repubblica del Capo Verde è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2011

Per la Commissione

Karel DE GUCHT

Membro della Commissione

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT